

Sabato 7 maggio 2022

## IL CASO DEL GIORNO

### Trust e titolarità effettiva con comunicazioni da precisare

/ Maurizio MEOLI

Tra gli aspetti problematici della disciplina sulla titolarità effettiva di imprese ed enti, si pongono alcune questioni attinenti ai **trust** e agli **istituti giuridici affini** che appare opportuno approfondire, stante la imminente [...]

PAGINA 2

## IL PUNTO AGROINDUSTRIA

### Possibili opportunità per il settore agroindustriale dai parchi agricoli

/ Massimo BAGNOLI e Luca MIELE

I recenti interventi del Governo, in ultimo con il decreto recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, in attesa di pubblicazione in G.U., evidenziano come il **tema energetico** si proietti [...]

PAGINA 8

## FISCO

### Crediti d'imposta da bonus edilizi cedibili per singola annualità

*Il chiarimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini arriva nel corso di un convegno tenutosi ieri a Venezia*

/ Savino GALLO

I **crediti d'imposta** derivanti da bonus edilizi ceduti alle banche possono essere a loro volta ceduti ai correntisti anche frazionati per **singola annualità**, senza la necessità di dover cedere a un unico soggetto l'intero credito. Dopo l'anticipazione del Ministro all'Economia Franco durante il question time dello scorso 27 aprile, che non aveva fugato tutti i dubbi degli operatori, ieri è arrivato il chiarimento da parte di Ernesto Maria Ruffini.

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, intervenuto alla giornata di studio "Bloccare le frodi senza bloccare la cessione dei bonus edilizi", tenutasi ieri a Venezia, ha spiegato che "nel momento in cui il credito viene immesso nel sistema, e quindi diventa di fatto un credito ceduto e a sua volta cedibile, può essere ceduto con **singoli codici univoci** relativi alle singole annualità a cui si riferisce".

Di conseguenza, in presenza di un credito complessivo detraibile in più

anni, "ognuno di quegli anni – ha aggiunto – può avere un codice ulteriore e può essere ceduto a **soggetti differenti**, senza necessariamente trovare un acquirente che si compri tutto il pacchetto. È possibile trovare soggetti diversi, ciascuno dei quali prende soltanto una frazione".

Resta inteso, però, che il frazionamento riguarda la singola annualità e che **non** potrà esserci un'**ulteriore suddivisione** in frazioni più piccole: "Non c'è un'ulteriore frazione all'interno dell'annualità – ha spiegato Ruffini in proposito –. Posso parcellizzare per annualità di competenza, attribuisco un codice univoco a quella annualità e cedo quella singola annualità non dovendo per forza cedere l'intero credito".

Tale interpretazione, che verrà messa nero su bianco in una circolare che l'Agenzia emanerà nelle prossime settimane, è quella che, ha sottolineato Ruffini, "meglio risponde alla finalità della norma" che ha portato all'introduzione dei codici [...]

PAGINA 3

## IN EVIDENZA

Nessuna responsabilità del professionista per le sanzioni della società

Guasto del Server RT senza invio dei dati se c'è il registro di emergenza

Rivalutazione di partecipazioni seguita da cessione alla holding di famiglia non abusiva

## ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 10

## FISCO

### Autorizzato il tax credit locazioni per il 2022

/ Anita MAURO

Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo previsto, per i mesi da gennaio a marzo 2022, dall'art. 5 del DL 4/2022, ottiene l'autorizzazione europea e, con essa, la **misura diviene** [...]

PAGINA 4

# Trust e titolarità effettiva con comunicazioni da precisare

Poco chiare le indicazioni sulla istituzione di una apposita sezione speciale

/ Maurizio MEOLI

Tra gli aspetti problematici della disciplina sulla titolarità effettiva di imprese ed enti, si pongono alcune questioni attinenti ai **trust** e agli **istituti giuridici affini** che appare opportuno approfondire, stante la imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM recante le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Si tenga presente, innanzitutto, l'[art. 21](#) comma 3 del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale, "i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'[articolo 73](#) del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 nonché gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, **sono tenuti all'iscrizione** in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni ... relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust e degli istituti giuridici affini ... sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'[articolo 2630](#) del codice civile" (ovvero con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro, ridotta ad un terzo in caso di adempimento nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti).

Il successivo comma 5 dell'[art. 21](#), poi, ha rimesso al DM di cui sopra, tra l'altro, il compito di stabilire: **i dati e le informazioni** sulla titolarità effettiva da comunicare al Registro delle imprese, nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione; le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese tempestivamente accessibili alle autorità competenti; le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento.

Un primo punto da approfondire attiene all'ambito applicativo di tale disciplina. Dal riferimento ai "trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali" sembra derivare che la disciplina sia da applicare ai **trust "attivi"**, ovvero a quei trust che abbiano in qualche modo posto in essere una relazione con l'anagrafe tributaria; circostanza che sembrerebbe lasciare fuori quelli che, ad oggi, non abbiano ancora posto in essere tale relazione. Quanto agli istituti giuridici affini, invece, ci si dovrebbe riferire ai **mandati fiduciari** (e, in particolare,

alle società fiduciarie di cui alla L. [1966/1939](#)) ed ai vincoli di destinazione *ex* [art. 2645-ter](#) c.c.; ciò consegue dalla lettura dell'elenco dei trust e degli istituti giuridici affini disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri quali notificati alla Commissione Ue (l'ultimo elenco pubblicato è il 2020/C 136/05).

La normativa ricordata, poi, sembrerebbe scindere due momenti: il primo, attinente ad un **obbligo di iscrizione** dei trust e degli istituti giuridici affini "in apposita sezione speciale del Registro delle imprese", che parrebbe operativo da tempo; il secondo, attinente alla alimentazione della medesima sezione con i dati relativi alla titolarità effettiva, che non è ancora operativo perché affidato al ricordato DM attuativo. Ciò sembrerebbe trovare conferma nel fatto che il DM non si preoccupi del primo aspetto, andando a disciplinare direttamente le attività di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Da quanto ci consta, tuttavia, al momento, i Registri delle imprese non hanno provveduto all'istituzione dell'apposita sezione speciale. Il DM, inoltre, seguendo la prescrizione normativa da attuare, disciplina l'obbligo comunicativo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, stabilendo anche i **termini entro i quali procedervi**, ovvero entro sessanta giorni decorrenti dalla concreta operatività del sistema (circostanza che sarà attestata da uno specifico provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).

Dal momento che, come evidenziato, l'omessa comunicazione di tali dati sulla titolarità effettiva è punita *ex* [art. 2630](#) c.c., prima di tale scadenza si dovrebbe anche **imporre** – sanzionandone l'inadempimento – il popolamento della sezione speciale a trust e istituti giuridici affini a ciò tenuti; diversamente, infatti, non si vede come gli uffici del Registro delle imprese possano procedere ad accertare eventuali casi di inadempimento (come, invece, possibile per le comunicazioni sulla titolarità effettiva di imprese con personalità giuridica e di persone giuridiche private, già dotate di una propria "anagrafe").

A tale incongruenza non pare rimediare l'[art. 4](#) comma 1 lett. d) del DM, che, in aggiunta alla comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva, richiede anche quella del codice fiscale, della denominazione, della data, del luogo e degli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico affine. Il tutto, infatti, resterebbe rimesso a un **mero atto spontaneo** dei soggetti correlati ai trust o agli istituti giuridici affini che dovrebbero già risultare iscritti nella sezione speciale.

# Crediti d'imposta da bonus edilizi cedibili per singola annualità

Il chiarimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini arriva nel corso di un convegno tenutosi ieri a Venezia

/ Savino GALLO

I **crediti d'imposta** derivanti da bonus edilizi ceduti alle banche possono essere a loro volta ceduti ai correntisti anche frazionati per **singola annualità**, senza la necessità di dover cedere a un unico soggetto l'intero credito. Dopo l'anticipazione del Ministro all'Economia Franco durante il question time dello scorso 27 aprile, che non aveva fugato tutti i dubbi degli operatori, ieri è arrivato il chiarimento da parte di Ernesto Maria Ruffini.

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, intervenuto alla giornata di studio "Bloccare le frodi senza bloccare la cessione dei bonus edilizi", tenutasi ieri a Venezia, ha spiegato che "nel momento in cui il credito viene immesso nel sistema, e quindi diventa di fatto un credito ceduto e a sua volta cedibile, può essere ceduto con **singoli codici univoci** relativi alle singole annualità a cui si riferisce".

Di conseguenza, in presenza di un credito complessivo detraibile in più anni, "ognuno di quegli anni – ha aggiunto – può avere un codice ulteriore e può essere ceduto a **soggetti differenti**, senza necessariamente trovare un acquirente che si compri tutto il pacchetto. È possibile trovare soggetti diversi, ciascuno dei quali prende soltanto una frazione".

Resta inteso, però, che il frazionamento riguarda la singola annualità e che **non** potrà esserci un'**ulteriore suddivisione** in frazioni più piccole: "Non c'è un'ulteriore frazione all'interno dell'annualità – ha spiegato Ruffini in proposito –. Posso parcellizzare per annualità di competenza, attribuisco un codice univoco a quella annualità e cedo quella singola annualità non dovendo per forza cedere l'intero credito".

Tale interpretazione, che verrà messa nero su bianco in una circolare che l'Agenzia emanerà nelle prossime settimane, è quella che, ha sottolineato Ruffini, "meglio risponde alla finalità della norma" che ha portato all'introduzione dei codici univoci, ovvero **contrastare le frodi** attraverso un sistema che consentisse di risalire sempre alla genesi del credito. In effetti, la maggior parte delle frodi, ha confermato il Direttore delle Entrate, sono state perpetrate proprio con questo sistema, "l'artificioso frazionamento del credito", oltreché con le **"cessioni a catena"**, anch'esse attuate per nascondere l'origine illecita del credito d'imposta.

Sulla possibilità che ci potessero essere frodi, il sistema "era stato avvertito per tempo", ha spiegato il Direttore della UIF, Claudio Clemente, e seppur con ritardo

ha comunque risposto. Prova ne sia l'aumento registrato nei primi mesi del 2022 delle **segnalazioni di operazioni sospette** relative agli ecobonus. A fronte delle circa 500 arrivate lo scorso anno, nei primi quattro mesi del 2022 sono già a quota 700, "la gran parte dal sistema bancario. Sarebbe utile – ha aggiunto Clemente – una maggiore partecipazione anche da parte di altri soggetti, perché proprio il fatto che non tutti abbiano reagito con uguale forza ha portato al problema delle frodi".

I commercialisti, dal canto loro, "si sono assunti le loro responsabilità". A dimostrarlo le **check list** diffuse nei mesi scorsi dalla Fondazione di categoria. "Il nostro – ha sottolineato Nicolò La Barbera, esponente della FNC – dovrebbe essere un visto di conformità «leggero», un controllo formale delle carte, ma abbiamo voluto che il controllo fosse sostanziale, anche a costo di venire accusati di essere troppo rigidi".

Asseverazioni, visti di conformità e codici univoci, ha continuato il neo-Presidente dell'ODCEC di Palermo, sono strumenti "sufficienti anche al mondo bancario per poter acquisire il credito serenamente". Oltre ai **controlli** a valle, secondo La Barbera, sarebbe però necessario implementare anche quelli **"a monte"**, in modo da evitare di chiamare in causa il professionista "quando è ormai troppo tardi".

Sarebbe necessaria, inoltre, una **semplificazione delle procedure** dal lato degli istituti di credito, quantomeno nel senso di una loro maggiore uniformità. Un obiettivo che, però, non è facile da raggiungere: "Noi – ha ricordato Gianfranco Torriero, Vicepresidente dell'ABI – non siamo un sistema ma un settore composto da soggetti in forte competizione tra loro. Ogni banca ha un proprio sistema e ognuna ritiene di avere il migliore. Da questo punto di vista, riuscire a trovare un minimo comune denominatore in presenza di uffici **compliance** anche molto diversi tra loro, è complicato".

L'acquisizione dei crediti d'imposta, in ogni caso, va avanti. "Le banche – ha sottolineato Carlo Piana, Direttore Generale di Crédit Agricole FriulAdria – non hanno chiuso i rubinetti ma hanno un **plafond accoglibile** in compensazione. Ecco perché la norma che consente di rimettere in circolo i crediti acquisiti è così importante". Crédit Agricole ha assunto impegni per circa 3,1 miliardi e, di questi, quasi la metà sono già stati erogati, nella maggior parte dei casi, in "modo abbastanza accelerato".

# Autorizzato il tax credit locazioni per il 2022

La Commissione europea ritiene necessaria, adeguata e proporzionata la misura introdotta dal DL 4/2022 per le imprese del settore turistico

/ Anita MAURO

Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo previsto, per i mesi da gennaio a marzo 2022, dall'[art. 5](#) del DL 4/2022, ottiene l'autorizzazione europea e, con essa, la **misura diviene finalmente efficace**.

La Commissione europea l'ha annunciato ieri con un [comunicato](#).

Si ricorda che l'art. 5 del DL 27 gennaio 2022 n. 4 (c.d. DL "Sostegni-ter"), ha riproposto il **credito d'imposta sui canoni di locazione** di immobili a uso non abitativo, di cui all'[art. 28](#) del DL 34/2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, limitatamente alle imprese del settore turistico, che ne godono a prescindere dai ricavi registrati nei periodi di imposta precedenti (si veda "[Torna il credito locazioni per il settore turismo per i primi tre mesi del 2022](#)" del 31 gennaio 2022).

Il credito spetta a condizione che i conduttori abbiano subito una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Successivamente, in sede di conversione in legge del DL 4/2022, l'[art. 1](#) comma 1 della L. 25/2022 ha esteso la misura alle imprese dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine (si veda "[Credito locazioni per gennaio, febbraio e marzo 2022 anche per i gestori di piscine](#)" del 19 marzo 2022).

A norma del comma 3 dell'art. 5 del DL 4/2022, l'agevolazione si applica "nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche".

Inoltre, per espressa previsione del comma 4 del medesimo [art. 5](#) del DL 4/2022, l'efficacia della misura era **subordinata all'autorizzazione** della Commissione europea.

A tal proposito, come anticipato, ieri la Commissione europea ha dato notizia dell'**avvenuta autorizzazione** dell'aiuto.

In particolare, nel comunicato si legge che la misura italiana, che comporta oneri per 129,1 milioni di euro per l'anno 2022, è stata ritenuta in linea con le condizioni stabilite nel **quadro temporaneo**.

La Commissione ha ritenuto che la misura sia "necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'[articolo 107](#), paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni del quadro temporaneo".

In breve, per effetto dell'autorizzazione, le imprese del **settore turistico** (a prescindere dall'ammontare di ricavi o compensi registrati) possono ora godere del credito d'imposta per i canoni di locazione o affitto d'azienda versati con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, purché abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Il credito spetta nella misura del:

- **60%** sui canoni di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività;
- del **30%** sui canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività;
- del **50%** sui canoni di contratti di affitto d'azienda comprensivi di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività (trattandosi di imprese turistico-ricettive).

Si ricorda che, in linea di principio, il tax credit locazioni può essere utilizzato:

- in **compensazione** nel modello **F24** ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, successivamente all'avvenuto pagamento del canone;
- utilizzato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- ceduto, anche parzialmente, ai sensi dell'[art. 122](#) del DL 34/2020 ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso (ma, per l'efficacia della cessione, è necessaria la comunicazione all'Agenzia, che, tuttavia, poteva essere inviata fino al 31 dicembre 2021, sicché al momento la strada della cessione pare, nei fatti, non percorribile).

Per effetto dell'autorizzazione europea, quindi, i soggetti che abbiano maturato il diritto al credito d'imposta per i **primi tre mesi del 2022** potranno ora cominciare a compensarlo in F24 (utilizzando – ma il punto meriterebbe una conferma di fonte ufficiale – il codice 6920, istituito con la ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2020 n. [32](#)).

Si rileva, infine, che il comunicato della Commissione europea sembra fare riferimento al solo tax credit locazioni riconosciuto, per i canoni dei primi tre mesi del 2022, a favore delle imprese del settore turistico, sicché sarà necessario leggere la decisione pubblicata per comprendere se l'autorizzazione riguardi anche il credito previsto, dopo la conversione in legge del DL 4/2022, per i **gestori di piscine**.

Si consolida l'orientamento della giurisprudenza che esclude il concorso

Con la sentenza della Cassazione 6 maggio 2022 n. [14364](#) si consolida l'orientamento giurisprudenziale che **esclude** la **responsabilità** solidale del professionista per il pagamento delle sanzioni irrogate alle società con personalità giuridica, in relazione a violazioni tributarie contestate alla medesima, in considerazione dell'inapplicabilità della norma che disciplina il concorso nelle violazioni contenuta nell'[art. 9](#) del DLgs. 472/97.

La responsabilità del professionista per le violazioni commesse dalla società cliente nell'ambito dell'esecuzione del mandato è riconducibile all'[art. 7](#) del DL 269/2003, il quale ha stabilito che "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con **personalità giuridica** sono esclusivamente a carico della persona giuridica".

Nella fattispecie decisa l'Agenzia delle Entrate aveva notificato l'atto con l'irrogazione delle **sanzioni** al professionista, ritenendo esistente la sua responsabilità riconducibile a una responsabilità diretta ed esclusiva, di autore mediato, in concorso con altri secondo l'[art. 9](#) del DLgs. 472/97 o diretta secondo l'[art. 11](#) del DLgs. 472/97.

Veniva, inoltre, eccepita l'**iniquità** dell'**esclusione** della responsabilità del professionista in base all'art. 7 del DL 269/2003 affermando che "Se il consulente, per la propria attività, non rispondesse delle violazioni commesse in concorso con la persona giuridica vi sarebbe un'ingiustificata divaricazione tra la sua posizione e quella del consulente di un'impresa individuale, che invece risponderebbe secondo le comuni regole sul concorso".

Dando seguito all'orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. 9 ottobre 2020 n. [21790](#) e 25 ottobre 2017 n. [25284](#), C.T. Reg. Bologna 15 febbraio 2016 n. [437/10/16](#)), con la sentenza in esame i giudici hanno escluso che, in base alla norma richiamata, si possano irrogare al professionista le sanzioni per le violazioni commesse da una società con personalità giuridica, ri-

chiamando il **concorso di persone**, in quanto l'art. 7 del DL 269/2003 ha comportato l'abrogazione implicita di tutte le norme fiscali che ritengono personalmente responsabili i professionisti o consulenti (ma in modo analogo anche gli amministratori o altri soggetti operanti nell'ambito di società o enti con personalità giuridica) per le violazioni riconducibili all'ente medesimo.

Viene, infatti, ricordato che con l'art. 7 del DL 269/2003 il legislatore ha inteso "riferire le sanzioni amministrative tributarie **esclusivamente** alla **persona giuridica** contribuente" e che "Tale assunto trova conferma nella clausola di compatibilità di cui al terzo comma della stessa norma, sull'applicabilità del precedente art. 9 DLgs. n. 472 del 1997, al fine di configurare il concorso di ulteriori soggetti nella stessa violazione, indipendentemente dalla sussistenza, o meno, di una loro relazione organica (formale o fattuale) con la stessa persona giuridica".

I giudici dopo aver ricordato l'irrelevanza, ai fini della decisione in esame, dell'eventuale **incostituzionalità** dell'esistenza di un doppio binario per la responsabilità del professionista a seconda che la contestazione riguardi una società con o senza personalità giuridica, hanno precisato che nel caso in esame (relativo alla responsabilità in concorso per una violazione commessa da una società con personalità giuridica), l'unica ipotesi di responsabilità del professionista sarebbe ravvisabile qualora fosse dimostrato che la persona giuridica era uno **schermo** creato per fini illeciti, poiché in tal caso si riterrebbe che il professionista abbia agito per un interesse esclusivamente proprio o comunque diverso dall'interesse sociale (in tal senso, Cass. 9 ottobre 2020 n. 21790).

In tal caso, che non ricorre però nella fattispecie decisa, il professionista sarebbe considerato solidalmente responsabile.



# Guasto del Server RT senza invio dei dati se c'è il registro di emergenza

Per ogni anomalia nel funzionamento degli apparecchi lo stato va variato in "fuori servizio"

/ **Corinna COSENTINO**

In caso di **malfunzionamento** del Server RT che impedisca la memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi giornalieri, la corretta tenuta del registro di emergenza, in presenza degli altri adempimenti prescritti (*in primis*, la tempestiva richiesta di intervento di un tecnico abilitato) consente all'esercente di assolvere gli obblighi certificativi anche in assenza dell'invio dei dati tramite la procedura web delle Entrate. Inoltre, qualsiasi anomalia nel funzionamento degli apparecchi che ostacoli la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi impone all'esercente di variare lo stato in "fuori servizio". Sono queste alcune delle precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. [247](#) di ieri.

Nel caso esaminato, sostanzialmente, un operatore della grande distribuzione chiedeva chiarimenti in merito a due ipotesi di impedimento alla memorizzazione e all'invio dei dati.

Nel primo caso, poiché l'impedimento derivava da un **guasto del Server RT** dovuto, ad esempio, a calamità naturali, l'istante riteneva possibile variare lo stato dell'apparecchio in "fuori servizio". Inoltre, questi affermava di poter assolvere quasi tutti gli adempimenti previsti dalla "procedura di emergenza" illustrata nelle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate n. [182017/2016](#) ossia:

- richiedere tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato per la riparazione del Server;
- cambiare lo stato del Server in "fuori servizio";
- annotare sul **"registro di emergenza"** i dati delle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento, conservandone una copia in formato elettronico.

Tuttavia, considerato che per via della enorme mole di corrispettivi rilevati non risultava possibile provvedere all'invio "manuale" dei dati mediante la procedura di emergenza citata, l'istante chiedeva se tale mancata trasmissione comportasse l'applicazione delle relative sanzioni.

Richiamando i chiarimenti forniti con la recente consulenza giuridica n. [3/2022](#), l'Agenzia conferma che la corretta tenuta del registro di emergenza consente di far fronte al malfunzionamento degli apparecchi nel rispetto degli obblighi di certificazione.

In altri termini, qualora siano rispettate le altre previsioni di legge, quali la tempestiva richiesta di **intervento del tecnico**, la tenuta del suddetto registro rende non obbligatoria la trasmissione dei corrispettivi o la certificazione degli stessi mediante strumenti alternativi (es. fatture), con la conseguenza che, anche in assenza dell'invio di emergenza dei dati, non trovano ap-

plicazione le sanzioni di cui agli [artt. 6](#) comma 2-*bis*, [11](#) comma 2-*quinqües* e [12](#) comma 2 del DLgs. 471/97.

Resta fermo che tale trasmissione può comunque avvenire su base volontaria.

Pertanto, a determinate condizioni, la **memoria dei punti cassa** può sostituire l'utilizzo del registro di emergenza (si veda ["Sufficiente memorizzare i corrispettivi sui punti cassa se il Server-RT si guasta"](#) del 14 marzo 2022).

La seconda ipotesi prospettata nell'interpello riguardava, invece, una situazione in cui la **memorizzazione** e l'invio dei dati erano impediti da problemi di carattere tecnico che compromettevano lo scambio di informazioni tra punti cassa e Server ma che, secondo l'istante, non rendevano necessaria la variazione del suo stato in "fuori servizio".

L'Agenzia afferma, però, che anche tale ipotesi rientra tra quelle di malfunzionamento degli apparecchi contemplate dal provv. n. [182017/2016](#). Infatti, i suddetti adempimenti di emergenza devono essere posti in essere a fronte di **qualsiasi anomalia** riguardante una componente del registratore telematico o del Server RT che abbia l'effetto di impedire la memorizzazione o trasmissione di dati completi e corretti, comprese le anomalie relative alla singola cassa collegata al Server. Anche in questi casi, pertanto, l'apparecchio va posto nello **stato "fuori servizio"**, in quanto azione funzionale a segnalare all'Amministrazione finanziaria la presenza di un problema e, quindi, a motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni totali o parziali dei dati.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia, se l'esercente, in presenza di un malfunzionamento, pur avendo liquidato correttamente l'imposta e annotato i corrispettivi sul registro di emergenza, non ha variato lo stato del Server RT in "fuori servizio" e ha "proceduto alla **memorizzazione/invio** di dati incompleti o comunque non veritieri", si applica la sanzione pari a 100 euro per ciascuna trasmissione errata (art. 11 comma 2-*quinqües* del DLgs. [471/97](#)). Va però ricordato che la sanzione in parola, più leggera rispetto a quella prevista dall'[art. 6](#) comma 2-*bis* del DLgs. 471/97, non riguarda le ipotesi di omessa o incompleta memorizzazione, ma soltanto le violazioni relative alla **trasmissione** dei dati.

In ogni caso, precisa l'Agenzia, non rientrano tra queste violazioni le errate trasmissioni dovute ad **arrotondamenti ex art. 13-quater** del DL 50/2017 o quelle relative a dati che sono stati poi (ri)trasmessi nei **12 giorni** successivi a quello di effettuazione dell'operazione.

# Rivalutazione di partecipazioni seguita da cessione alla holding di famiglia non abusiva

L'operazione deve agevolare il passaggio generazionale e l'effettivo controllo deve trasferirsi ai figli

/ Salvatore SANNA

La DRE Veneto, in risposta ad un'istanza di interpello non pubblica, ha considerato **non passibile** di abuso del diritto la cessione da parte di persone fisiche di una partecipazione di cui è stato precedentemente rivalutato il costo fiscale (ai sensi dell'[art. 5](#) della L. n. 448/2001, più e più volte prorogato o richiamato da successive disposizioni aventi medesimo oggetto e finalità) alle holding di famiglia nelle quali i cedenti risultano aver perso la quota di controllo.

Il tema risulta attuale a seguito dell'introduzione della proroga del regime da parte dell'[art. 29](#) del DL 17/2022 per le partecipazioni non quotate possedute al 1° gennaio 2022. Pertanto, occorre che entro il prossimo **15 giugno**:

- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata posseduta dal soggetto non imprenditore;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva del 14%, calcolata sul valore di perizia, per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. Passando ai profili elusivi dell'operazione, secondo quanto previsto dall'[art. 10-bis](#) della L. 212/2000, una determinata operazione può essere considerata fiscalmente abusiva solo in presenza, **congiuntamente**, di tre presupposti:
- realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
- assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate;
- essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.

Ne consegue che l'assenza di uno di tali tre presupposti determina un giudizio di assenza di abusività.

In ogni caso, non possono considerarsi abusive le operazioni giustificate da **valide ragioni extrafiscali** non marginali (anche di carattere organizzativo o gestionale, che rispondano a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale).

Nel documento in commento si conferma l'impostazione per la quale la legittimità fiscale della cessione di partecipazioni previamente rivalutate viene meno in presenza di **operazioni circolari**, nelle quali le partecipazioni non sono effettivamente dismesse (a terzi), ma cedute a "proprie" società e quindi (sostanzialmente, anche se indirettamente) a sé stesso o a propri fa-

miliari.

In sostanza, si ritiene che il vero obiettivo sia quello di **"trasformare"** il flusso di cassa dalla società acquirente ai suoi soci (che sono anche quelli che le cedono la partecipazione rivalutata) da dividendo imponibile al 26% in capo ai soci a corrispettivo della cessione che non determina capital gain per questi ultimi, in quanto attraverso la rivalutazione sono stati affrancati i plusvalori latenti (in questo senso, si veda anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23 agosto 2019 n. [341](#)).

Ciò nonostante, nel caso di specie la sostanza economica è ravvisabile nel **complessivo disegno** di riorganizzazione del gruppo societario, con la successione della seconda generazione nel controllo dello stesso.

In particolare, la situazione originaria risulta caratterizzata dal controllo dei "padri" del gruppo, attraverso la possibilità di esprimere diritti di voto maggioritari, tramite le quote detenute in piena proprietà e in usufrutto, nel capitale delle tre holding di famiglia.

## Rileva il trasferimento del controllo

La situazione finale, invece, vede i tre "padri" al di sotto della percentuale minima di diritti di voto nelle tre holding di famiglia, che continuano a controllare il gruppo, mentre la **maggioranza** sarebbe in mano, complessivamente, ai figli.

Muovendo da questi presupposti, l'operazione di rivalutazione delle partecipazioni detenute dalle tre persone fisiche "padri" e di successiva cessione delle partecipazioni alle holding di famiglia viene considerata non abusiva, in quanto dotata di "sostanza economica", nel caso in cui l'effettivo controllo, cioè la titolarità dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria delle tre holding di famiglia si trasferisca dai "padri" ai "figli".

L'intervento di prassi in commento si aggiunge alla ordinanza n. [25131](#) del 16 settembre 2021 della Corte di Cassazione, nella quale sono state riconosciute **valide ragioni extrafiscali** nell'esigenza di regolamentare, attraverso una più razionale e confacente riorganizzazione dell'assetto societario, la liquidazione delle quote sociali dei soci che non fossero più interessati alle sorti del gruppo.

Anche in questo caso, sono state considerate lecite le operazioni di cessione di partecipazioni rivalutate a società legate a rapporti di commistione con i cedenti.

# Possibili opportunità per il settore agroindustriale dai parchi agricoli

Nell'ambito dell'attuazione del PNRR, la misura relativa ai parchi incentiva l'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle strutture produttive agricole

/ Massimo BAGNOLI e Luca MIELE

I recenti interventi del Governo, in ultimo con il decreto recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, in attesa di pubblicazione in G.U., evidenziano come il **tema energetico** si proietti oltre la dimensione ambientale, di per sé già dirimente per il futuro del Pianeta, con un impatto considerevole sulla dimensione economica e sociale del nostro Paese.

Necessario è dunque dare rapida attuazione alle misure contenute nel PNRR, in particolare per realizzare alcune delle missioni contemplate da uno dei tre assi strategici condivisi a livello europeo, quello della **transizione ecologica**.

Al centro di questo pilastro vi è il settore agricolo e agroindustriale a cui il Piano nazionale di ripresa e resilienza riserva la Missione 2, componente 1, rubricata "Agricoltura sostenibile ed economia circolare" e parte della componente 2 dedicata alla "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile".

La prima delle misure a essere regolamentata è quella relativa ai **parchi agricoli**, che incentiva l'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle strutture produttive agricole. Lo scorso 25 febbraio il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali ha decretato gli interventi in attuazione della Missione 2, componente 1, investimento 2.2 "Parco Agricolo" nell'ambito del PNRR.

Il decreto ministeriale è stato notificato a Bruxelles e, previo parere favorevole della Commissione europea, sarà emanato l'Avviso di adesione e definita la **finestra temporale** di presentazione delle domande, il c.d. *Temporary click*, attraverso il quale si andrà a definire la graduatoria di accesso agli incentivi.

L'intervento, sostenuto con risorse del PNRR per un ammontare pari a **1.500 milioni** di euro, persegue l'obiettivo di creare e migliorare le infrastrutture connesse all'adeguamento, all'ammodernamento e allo sviluppo dell'agricoltura attraverso, nel caso specifico, l'approvvigionamento e il risparmio energetico. Da quelle che sono le finalità declinate dal DM emerge una significativa distonia tra quanto indicato negli obiettivi fissati dal PNRR e quanto ritenuto appropriato dal Ministero competente che ha inteso delimitare, per le sole imprese agricole, l'efficacia della misura incentivante ai soli impianti di **capienza idonea** a soddisfare i **consumi medi annui** di energia elettrica, ivi compresi quelli familiari.

L'intervento viene agevolato attraverso l'erogazione di un contributo a **fondo perduto** e riguarda esclusivamente la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifi-

ci a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

La locuzione usata porta a ritenere necessaria la condizione di **strumentalità fattuale** degli edifici impiegati nelle attività agroindustriali, ossia direttamente asserviti all'esercizio delle attività economiche ivi richiamate.

Nel caso dei fabbricati rurali strumentali questi devono sottostare al rispetto dei due requisiti classici, di forma e di sostanza. In primis devono rispondere alla condizione posta dall'[art. 9](#) comma 3-*bis* del DL 557/93, che attribuisce quale unica condizione per il riconoscimento della ruralità strumentale quella **oggettiva**, di asservimento all'esercizio delle attività agricole di cui all'[art. 2135](#) c.c. A questo si aggiunge il rispetto della condizione **catastale** per cui, a esclusione dei fabbricati rurali strumentali classificati in categoria D/10, in tutti gli altri casi occorre l'esposizione in visura catastale, in corrispondenza del singolo immobile, dell'annotazione del possesso dei requisiti di ruralità fiscale sopra richiamati.

## Tre grandi gruppi di destinatari dell'intervento

Il decreto ministeriale individua tre grandi gruppi di destinatari dell'intervento:

- gli **imprenditori agricoli**, come definiti dall'art. 2135 c.c., ossia coloro che svolgono professionalmente, in forma individuale o collettiva, attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse alle precedenti. A questa comunità di soggetti beneficiari è riservata una dotazione di **1,2 miliardi** di euro, di cui il 40% appannaggio alle imprese operanti nelle Regioni del Mezzogiorno. L'entità del contributo base è fissata nella misura del 40% dell'investimento relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, di potenza compresa tra i 6 KWp e i 500 KWp e, eventualmente, agli interventi accessori di rimozione e smaltimento amianto, realizzazione dell'isolamento termico, realizzazione di sistemi di areazione connessi alla sostituzione del tetto. A favore delle imprese operanti nelle Regioni del Sud e delle Isole, con esclusione dell'Abruzzo, l'incentivo base è stabilito in misura pari al 50%. A queste si aggiungono 20 punti percentuali nel caso l'intervento sia realizzato da giovani agricoltori o da agricoltori insediati nei cinque anni precedenti la data di presentazione dell'istanza, ovvero l'investimento sia di natura collettiva o realizzato in zone soggette a vincoli naturali o in zone mon-



tane così come previsto dal Regolamento (Ue) n. [1305/13](#). In ogni caso l'intensità del contributo deve tener conto della dimensione massima di spesa ammissibile per singolo componente e complessivamente e del limite massimo dimensionale di KW installati;

- le **imprese agroindustriali**, ma limitatamente a quelle in possesso di codice ATECO previsto dall'emanan-

do Avviso di adesione;

- le **cooperative agricole** che svolgono le attività di cui all'art. 2135 c.c. e quelle, con relativi consorzi, che utilizzano nello svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci o forniscono prevalentemente ai soci beni o servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.

# Dal 19 maggio istanza per il credito d'imposta per le società benefit

Presentazione fino al 15 giugno, senza rilevanza dell'ordine cronologico

## / REDAZIONE

Dal **19 maggio** è possibile presentare le istanze per accedere al credito d'imposta per le società benefit, disciplinato dall'[art. 38-ter](#) del DL 34/2020 e dal DM [12 novembre 2021](#).

Con il DM [4 maggio 2022](#), pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, sono stati definiti termini e **modalità** di presentazione delle istanze di agevolazione, lo schema d'istanza di ammissione all'agevolazione, unitamente all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero.

Per fruire dell'agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti presentano al Ministero un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita **procedura informatica** resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero. Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.

Nell'istanza i soggetti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti e riportano l'elenco complessivo delle spese sostenute.

Le istanze possono essere presentate dalle ore 12 del 19 maggio e fino alle ore 12 del **15 giugno 2022**.

Quelle presentate fuori dai termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

L'**ordine temporale** di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse.

Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.

La presentazione dell'istanza è riservata al **rappresentante legale** del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero, ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.

## Rispetto dei limiti "de minimis"

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento **de minimis** generale, del Regolamento de minimis agricoltura e del Regolamento de minimis pesca, calcolati considerando la c.d. "impresa unica".

# Iscrizione nell'elenco degli esperti solo con incarichi assunti dal professionista

Con una serie di Pronto Ordini, il CNDCEC ha fornito nuovi chiarimenti sul requisito delle precedenti esperienze maturate

/ Antonio NICOTRA

Ai fini dell'**iscrizione** nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata della crisi, l'[art. 3](#) comma 3 del DL 118/2021 richiede, tra i vari requisiti, che il professionista abbia maturato precedenti **esperienze** nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa. Le tipologie di incarichi, nel numero minimo di **due**, sono specificate nelle Linee di indirizzo del Ministero della Giustizia del [29 dicembre 2021](#).

In ordine alla corretta interpretazione di tale requisito sono stati forniti nuovi chiarimenti dal CNDCEC con alcuni Pronto Ordini pubblicati ieri.

Nel P.O. n. [41](#), il Consiglio nazionale ha chiarito che i **mandati** professionali conferiti alle **società di revisione** possono rilevare ai fini della valutazione del requisito delle precedenti esperienze, a condizione che la tipologia di incarico sia riconducibile tra quelle indicate nell'elenco previsto dalle Linee di indirizzo. Restano esclusi, invece, gli incarichi conferiti a società commerciali che si sottraggono alla disciplina della prestazione professionale.

Il successivo Pronto Ordini n. [43](#) ha chiarito, in primo luogo, che l'incarico di pre-commissario non rientra tra le esperienze pregresse, essendo necessaria l'ammissione del concordato, e che, in ordine agli incarichi di attestatore, di cui ai nn. 2), 4), 5), e 6) delle Linee di indirizzo, le **lettere** di incarico o i mandati professionali e le relative attestazioni rilasciate dal professionista sono funzionali alla dimostrazione dell'espletamento delle prestazioni; ulteriori informazioni saranno, invece, desumibili dai **curricula** vitae inviati alle CCIAA ai fini della nomina dell'esperto da parte della commissione.

La collaborazione può risultare da una **dichiarazione** resa dal professionista incaricato nella forma dell'**atto notorio** ricevuto dal notaio; tuttavia, secondo il CNDCEC, nel medesimo atto andrebbe dichiarata la conoscenza della collaborazione e dell'intento dell'autorità o del debitore di incaricare per l'operazione di ristrutturazione anche il collaboratore di studio.

Un mandato **congiunto** con l'indicazione del nominativo del collaboratore di studio legittimerebbe la maturazione del requisito ex art. 3 comma 3.

Il CNDCEC chiarisce, altresì, che l'incarico di cui al n. 5 delle Linee di indirizzo valorizza le esperienze maturate quale **advisor** nella ristrutturazione del debito tributario e, partitamente o congiuntamente, nella ristrutturazione del debito previdenziale, dovendo intendersi, quindi, le "problematiche fiscali" come comprensive di entrambe.

L'incarico di advisor anche legale in ambito **giuslavoristico**, di cui al n. 6) delle Linee di indirizzo, invece, può consistere nella rinegoziazione degli stipendi dei "soci amministratori", nella riorganizzazione del personale dipendente, nella riduzione degli orari di lavoro dei dipendenti e/o nella richiesta di cassa integrazione guadagni.

Nel Pronto Ordini n. [84/2022](#), il CNDCEC è chiamato a verificare se il requisito delle precedenti esperienze possa ritenersi esistente nell'ipotesi in cui l'incarico, ad esempio di advisor, venga affidato a una **società**, ovvero nell'ipotesi in cui più professionisti abbiano contribuito allo svolgimento del lavoro, ma **non** risultano **indicati** nel contratto principale.

Si tratta di comprendere, inoltre, se, ai fini probatori, sia sufficiente produrre, ad esempio, il **contratto** tra la società advisor e il cliente nel quale è riportato il nominativo di coloro che collaboreranno, ovvero un diverso contratto dal quale risulti il rapporto professionale, o ancora l'attestazione della società o del professionista che abbia assunto l'incarico, nella quale è indicata la partecipazione di un altro professionista, corroborata dalle fatture e dalla prova dei relativi pagamenti.

Anche in tale occasione, il CNDCEC rimarca la necessità che le precedenti esperienze siano riconducibili a **incarichi o prestazioni** assunti dal professionista, non essendo valutabili le attività di collaborazione o di affiancamento di altri colleghi direttamente incaricati e responsabili dell'operazione di ristrutturazione.

Ad analoga conclusione giunge il Pronto Ordini n. [94/2022](#), ove viene esclusa la rilevanza della collaborazione nell'espletamento dell'incarico principale ancorché **attestata**, o autocertificata, dal professionista incaricato. Nella specie, si trattava di valutare la prestazione di advisor resa da un professionista facente parte di un **team** di collaboratori che avevano affiancato e svolto l'attività di analisi e verifica per l'attestatore e di cui veniva riportata menzione nella relazione di attestazione.

Tale indicazione **non** soddisfa le esigenze di **specificità** per la composizione negoziata. L'incarico di attestatore conferito a più professionisti individuati nel mandato, invece, assume rilievo ai fini dell'art. 3 comma 3.

Nel Pronto Ordini [95/2022](#), infine, il CNDCEC ha ribadito che, a far data dal 29 dicembre 2021, gli Ordini professionali sono tenuti a valutare le domande dei professionisti, ivi incluse quelle ancora **inevase**, alla luce delle indicazioni fornite nelle Linee di indirizzo (*cfr.* P.O. nn. [21/2022](#) e [24/2022](#)).

# Si può ancora beneficiare dell'esonero dal contributo ex CUAF

Il legislatore non ha modificato le disposizioni sull'obbligo contributivo per la Cassa unica assegni familiari e sull'esonero per specifici datori

## / REDAZIONE

Il DLgs. [230/2021](#) ha introdotto l'**assegno unico e universale** a decorrere dal 1° marzo 2022, prevedendo allo stesso tempo anche il superamento o la modifica di alcuni istituti, quali gli assegni per il nucleo familiare, gli assegni familiari, le detrazioni fiscali per figli a carico, il premio alla nascita, il bonus bebè, ecc.

L'[art. 10](#) comma 3 del DLgs. 230/2021 stabilisce in particolare che a partire dal 1° marzo, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, **cessano** di essere riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (di cui all'[art. 2](#) del DL 69/88) e gli assegni familiari (di cui all'[art. 4](#) del DPR 797/55, Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari).

L'INPS, con la circolare n. [34](#) del 28 febbraio 2022, ha illustrato le modifiche apportate dal citato comma 3, precisando che le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari continuano a essere **riconosciute** a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi (con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato), dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti (si

veda "[ANF e assegni familiari solo per i nuclei non tutelati dall'assegno unico](#)" del 2 marzo 2022).

Tenuto conto delle novità apportate dal DLgs. [230/2021](#) e dei riflessi sugli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari, sono emerse alcune **criticità** relativamente agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e all'ambito applicativo dell'esonero dal versamento del contributo ex **CUAF** (Cassa unica assegni familiari).

## Introduzione dell'assegno unico senza effetti sul regime di esenzione

Sulla questione è intervenuto l'Istituto previdenziale con il messaggio n. [1921/2022](#), confermando la possibilità di **beneficiare** del regime di esenzione dall'obbligo di versamento del contributo ex CUAF per i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro di cui all'[art. 49](#) comma 2 della L. 88/89 e all'[art. 23-bis](#) del DL 663/79, qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell'assegno unico e universale.

Il legislatore **non è** infatti **intervenuto** né sull'obbligo contributivo in argomento, né sull'esonero per determinati soggetti datoriali.

# Una tantum in maggio e giugno per le imprese artigiane del Tessile e del Chimico

Maggiore flessibilità introdotta per il lavoro a tempo determinato

/ Alessandro MORI

Definito tra le associazioni di categoria e le OO.SS. firmatarie del CCNL 14 dicembre 2017 il rinnovo della disciplina collettiva applicabile ai dipendenti delle imprese artigiane operanti nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderia, occhialeria, chimica e ceramica. L'accordo, siglato lo scorso [4 maggio](#), decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.

Dal punto di vista retributivo, da segnalare gli incrementi dei **minimi retributivi** previsti con decorrenza 1° ottobre e 1° dicembre 2022. Le Parti hanno indicato la misura media dell'aumento, pari da ottobre a 35 euro, rapportata al livello 3 per i settori abbigliamento, tessile-calzaturiero, delle lavorazioni a mano e su misura, della pulitintolavanderia, dell'occhialeria e della chimica, gomma plastica e vetro, e invece al livello E per il settore della ceramica, terracotta, gres e decorazione piastrelle. Tali importi devono essere riparametrati per i rimanenti livelli della scala classificatoria di ciascun settore.

Prevista inoltre, nei confronti dei soli lavoratori in forza alla data del 4 maggio 2022, la corresponsione di un importo forfettario *una tantum* a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 agosto 2022, nella misura complessiva di 150 euro per i lavoratori qualificati e di 105 euro per gli apprendisti. Tali importi dovranno essere erogati in due ratei, ciascuno pari al 50% del totale (e quindi: **75 euro** per i lavoratori qualificati e **52,50 euro** per gli apprendisti), rispettivamente con i cedolini paga dei mesi di **maggio 2022** e di giugno 2022.

Sul piano normativo si segnala la riscrittura dell'art. 69 del CCNL 14 dicembre 2017, in tema di **lavoro a termine**. In primo luogo le Parti, data la specificità del settore, hanno dato applicazione alla possibilità concessa alla contrattazione collettiva dall'[art. 19](#) comma 3 del DLgs. 81/2015, ed hanno previsto la possibilità di stipulare contratti di durata massima pari a **36 mesi**, in deroga ai 24 mesi previsti dalla legge. Le Parti hanno anche azzerato il c.d. "stop and go", consentendo la possibilità di non applicare, in caso di sequenza di contratti a termine tra le medesime parti riconducibili a esigenze di sostituzione con diritto alla conservazione del posto, gli intervalli temporali di cui all'[art. 21](#) comma 2 del DLgs. n. 81/2015.

Nel caso di assunzione a termine per **necessità di sostituzione**, l'Accordo consente un periodo di affiancamento tra sostituto e sostituito della durata massima di 90 giorni di calendario, da collocare sia prima

dell'inizio della sostituzione che successivamente al rientro in servizio del lavoratore sostituito, così da agevolare il passaggio delle consegne.

Con riferimento alle sostituzioni per causa di malattia, il ricorso al periodo di affiancamento è consentito esclusivamente per le malattie di lunga durata, vale a dire per quelle che comportano un'assenza di durata superiore a 2 mesi. Nel caso di sostituzione attivata in relazione ad assenze connesse alla tutela della genitorialità, il contratto di lavoro a termine potrà essere prolungato fino alla scadenza del diritto del lavoratore sostituito e rientrato in servizio di fruire dei permessi giornalieri ed orari previsti per l'allattamento.

Nelle imprese che occupano fino a 5 dipendenti (apprendisti compresi) è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a termine; mentre se i dipendenti sono più di 5 è consentita la stipula di un contratto a termine ogni 2 dipendenti in forza. Nell'applicazione di tali criteri di computo si deve far riferimento alla **forza lavoro** in essere al 1° gennaio dell'anno di assunzione e non si tiene conto delle assunzioni a tempo determinato per attività di vendita stagionali, eventi fieristici e promozionali di presentazione delle nuove collezioni, attività stagionali legate ai flussi turistici. Si ricorda che ai sensi dell'[art. 23](#) comma 2 lett. a) del DLgs. n. 81/2015, sono comunque esenti da limitazioni quantitative le assunzioni a termine effettuate entro i primi 18 mesi dall'avvio di nuove attività.

Quanto alle **causali**, in aggiunta alle c.d. "punte stagionali", contratti a termine possono essere stipulati anche in presenza di una delle seguenti situazioni: punte di più intensa attività connesse ad esigenze di mercato che in ragione della quantità e/o specificità richiesta, e/o delle lavorazioni necessarie, non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo; incremento di attività in dipendenza di commesse eccezionali e/o tempistiche di consegna tassative; esigenze di collocazione nel mercato di tipologie di prodotto non comprese nella normale produzione; acquisizione di professionalità e specializzazioni non già presenti nell'organico aziendale, in relazione all'esecuzione di commesse particolari.

Ai sensi dell'[art. 41-bis](#) del DL n. 73/2021 (conv. L. [106/2021](#)), le Parti confermano poi che il termine di durata superiore a 12 mesi (ma comunque non eccedente i 24), di cui all'[art. 19](#) comma 1 del DLgs. n. 81/2015, può essere apposto ai contratti a termine fino al 30 settembre 2022 solo in presenza di una delle specifiche esigenze sopra riportate.



La sentenza n. [18085](#) della Corte di Cassazione, depositata ieri, ha precisato che l'accesso alla procedura di **riversamento spontaneo** è **escluso** nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni ine-

Ciò conferma che il reato *ex art. 10-quater* del DLgs. 74/2000 può essere commesso quando il credito di imposta utilizzato in compensazione derivi dall'uso di **fatture per operazioni inesistenti**.

In particolare, come comunicato sul sito internet dell'Agenzia, la dichiarazione sostitutiva presente nella prima versione della comunicazione del bonus tessile, moda e accessori è stata sostituita con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti

- l'introduzione dei **codici attività** relativi ai beneficiari dell'agevolazione per il solo 2021, a seguito dell'estensione operata all'[art. 3](#) comma 3 del DL 4/2022 (DL "Sostegni-ter").